



Alfa System S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 Giugno 2001 N. 231**

Parte Generale

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 15 aprile 2021**





Sommario

Definizioni	4
1. Responsabilità amministrativa della Società	5
1.1. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modifiche	5
1.2. I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente	10
1.3. Le Sanzioni	10
1.3.1. Sanzione pecuniaria.....	11
1.3.2. Sanzioni interdittive.....	11
1.3.3. La confisca	12
1.3.4. La pubblicazione della sentenza	12
1.4. Reati commessi all'estero	12
1.5. L'adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa	12
1.6. La disciplina a tutela del "Whistleblower"	13
1.7. I precedenti giurisprudenziali	14
2. Il modello 231 in Alfa System S.p.A.	16
2.1. Breve storia della Società	16
2.2. Adozione del Modello.....	17
2.3. Finalità e struttura del Modello	17
2.4. Azioni preparatorie per la predisposizione del Modello	18
2.4.1. Le attività preparatorie in generale – le tre fasi	18
2.4.1. Le attività preparatorie svolte dalla Società.....	19

3.3. Attività Sensibili	19
3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili.....	19
3.2. Procedure a presidio delle Attività Sensibili.....	20
4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico	20
5. Organismo di Vigilanza	21
5.1. Struttura	21
5.2. Funzioni.....	23
5.3. Poteri ispettivi	24
5.4. Aggiornamento del Modello	25
6. Sistema disciplinare.....	26
6.1. Misure nei confronti del personale di Alfa	27
6.2. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	27
6.3. Misure nei confronti di consulenti ed altri fornitori	28
7.7. Formazione delle risorse e diffusione del Modello.....	28
7.1. Formazione ed informazione dei Destinatari	28
7.2. Informazione ai consulenti e fornitori - rinvio	29
7.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	29

Definizioni

- **“Attività Sensibili”**: gli atti e le operazioni a rischio, afferenti le aree aziendali a rischio commissione Reati.
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.
- **“Codice Disciplinare”**: Sistema sanzionatorio previsto da Alfa System per le violazioni del presente Modello, e parte integrante dello stesso.
- **“Codice Etico”**: Codice dei principi e dei valori etici aziendali adottato da Alfa System riportante la vision e la mission della Società, parte integrante del presente Modello.
- **“Comitato Etico”**: Organismo aziendale deputato al controllo del rispetto del Codice Etico ed alla valutazione di eventuali segnalazioni pervenute alla Società.
- **“Consulenti”**: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **“Decreto”**: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
- **“Destinatari”**: dipendenti ed amministratori della Società, soggetti ai quali vengono attribuiti incarichi di consulenza e altri prestatori di servizi e fornitori della Società destinatari delle prescrizioni di cui al presente Modello.
- **“Linee Guida”**: Linee guida predisposte da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”,
- **“Modello”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.
- **“Organismo di Vigilanza”**: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **“P.A.”**: Pubblica Amministrazione e qualsiasi ente pubblico.
- **“Procedure”**: Procedure specifiche adottate dalla Società dirette a proceduralizzare e programmare l’attività, la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione alle aree aziendali ad alto rischio di commissione dei Reati.
- **“Reati”**: Reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto.
- **“Regole di Condotta”**: Regole predisposte nel presente Modello finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati presupposto.
- **“Società”**: Alfa System S.p.A.
- **“Wistleblower”**: soggetto che effettua segnalazioni di operazioni sospette di costituire illecito.



1. Responsabilità amministrativa della Società

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti in relazione ad alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o qualora il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).


La nuova forma di responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.1. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modifiche

Si premette che, in base al principio di legalità proprio del diritto penale e richiamato nell’art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto

Vengono qui di seguito elencati alcuni dei cd. “reati presupposto” della responsabilità




amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto, con la precisazione che, in applicazione del summenzionato principio di legalità, la responsabilità amministrativa della società potrà essere affermata solo in conseguenza della commissione di uno di essi.

Delitti contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto), quali ad esempio:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto), quali ad esempio:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche



o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) quali ad esempio:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto), quali ad esempio:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto), quali ad esempio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto), quali ad esempio:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis co. 1);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto), quali ad esempio:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24/2/1998 n. 58);

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 25-septies del Decreto), quali ad esempio:

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);

- Lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunisti-



che e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma terzo, c.p.).

Delitti di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto), quali ad esempio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto), quali ad esempio:

- Duplicazione, fabbricazione, vendita, noleggio, introduzione nel territorio dello Stato di programmi informatici, contenuti di banche dati, opere di ingegno -musicali, libri e pubblicazioni- (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della Legge n. 633/1941).

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).

Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto), quali ad esempio:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) D.Lgs 152/2006).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto), quali ad esempio:

- Impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno (art. 22 co. 12 D.Lgs 286/1998).

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto), quali ad esempio:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.L. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.L. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.L. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.L. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.L. 10 marzo 2000, n. 74);

Altre fattispecie delittuose previste dal Decreto:

- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e da leggi speciali (art. 25-quater);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

1.2. I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del Decreto devono essere integrati altri requisiti normativi.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il Reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali;
- soggetti terzi non appartenenti al personale dell'ente che agiscono in nome, per conto e/o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

1.3. Le Sanzioni

L'art. 9 del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;

- la pubblicazione della sentenza.

1.3.1. Sanzione pecuniaria

Le sanzioni pecuniarie trovano applicazione in riferimento alla commissione di qualsiasi Reato e sono commisurate in base ad un sistema di “quote” – non inferiori a cento e non superiori a mille – di importo compreso tra un minimo di Euro 258,00 e massimo di Euro 1.549,00 (art. 10 del Decreto).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il Giudice determina il numero delle quote in considerazione:

- i. della gravità del fatto,
- ii. del grado della responsabilità dell’ente,
- iii. dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e
- iv. delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente (art. 11 del Decreto).

1.3.2. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e trovano applicazione solo ove espressamente previste ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l’ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13 del Decreto).

Generalmente le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Le sanzioni interdittive sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
- revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.3.3. La confisca

Ai sensi dell'art. 19, la sentenza di condanna dispone sempre con essa la confisca del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere oggetto di restituzione al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del Reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via preventiva, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 19 (art. 53 del Decreto). In tali ipotesi, il comma 1-bis dell'art. 53 dispone che il custode giudiziario consenta agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

1.3.4. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere disposta dal Giudice soltanto nei casi in cui all'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione avviene ai sensi dell'art. 36 del Codice Penale (art. 18 del Decreto).

Le sanzioni summenzionate sono ridotte da un terzo alla metà – in termini di importo e di durata - qualora i reati siano commessi nella forma del tentativo. E' inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

1.4. Reati commessi all'estero

Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, co. 1 del Decreto).

1.5. L'adozione del modello organizzativo, di gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati.

Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.



Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- i. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati;
- ii. prevedere specifiche Procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione alle suddette attività;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello.

Ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- iii. il Reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.


Nel caso in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

1.6. La disciplina a tutela del “Whistleblower”

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità” ha modificato l'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 al fine di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico e privato e di prevedere una tutela ad hoc per tutti i dipendenti e collaboratori della società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni.

Nello specifico, sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6, che hanno introdotto nuovi requisiti per i modelli di organizzazione, gestione e controllo.



Il comma 2-bis stabilisce che i Modelli debbano prevedere:

- i. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a) e b) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto ovvero di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ii. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- iii. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- iv. nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che effettuano la segnalazione possa essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro.

Il comma 2-quater, infine, prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio o il mutamento di mansioni siano da considerarsi nulli e che, dunque, sia onere del Datore di Lavoro fornire la prova che queste tali siano state adottate per ragioni differenti dalla segnalazione stessa.

Per garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, la Società adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni da parte dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi informati dell'esistenza di appositi canali di comunicazione che permettono di presentare le segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo la riservatezza del soggetto segnalante.

1.7. I precedenti giurisprudenziali

Nella redazione del modello di organizzazione e gestione di Alfa System S.p.A. si è tenuto conto, oltre che della normativa vigente in materia e delle Linee Guida emanate da Confindustria, anche delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate negli ultimi anni.

A questo riguardo, si sottolinea come la giurisprudenza – dinanzi ad una disciplina che introduce una concezione assolutamente innovativa riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per Reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio – ha fornito numerose interpretazioni del testo normativo, talvolta colmando alcune lacune in esso presenti.

Da un'analisi delle pronunce giurisprudenziali, emerge che in numerosi casi si è proceduto all'applicazione di misure cautelari che hanno fortemente limitato l'autonomia operativa dell'ente, sino al caso estremo del commissariamento dello stesso.

Particolare attenzione è stata rivolta ai Modelli di organizzazione e gestione. Infatti, laddove questi erano presenti e ritenuti idonei, i giudici, in linea con le indicazioni del Decreto, hanno escluso la responsabilità dell'ente. Tuttavia, sono stati svariati i casi in cui, nonostante l'ente avesse adottato un Modello, è stata applicata la sanzione per il



Reato commesso.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità.

Nel delineare i criteri per la creazione di un Modello che possa far fronte alle esigenze dell'ente, i giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- effettuare un'analisi delle possibili modalità attuative dei Reati;
- effettuare una rappresentazione di come i Reati possono essere attuati rispetto al contesto interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, idonei cioè ad impedire che vengano create riserve finanziarie occulte, nonché ad impedire che vengano effettuati pagamenti indebiti, ad esempio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati tra società appartenenti allo stesso gruppo, o attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate, o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società.

I giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'organismo di vigilanza.

Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. In più di una pronuncia si è evidenziato, inoltre, l'opportunità che tale organismo sia costituito, per le società dotate di una struttura complessa, da un organo collegiale, composto da soggetti che abbiano capacità specifiche in ambito giuridico ed economico.

Possono essere membri dell'organismo anche soggetti interni all'ente (anzi, è auspicabile che ne facciano parte, per la loro conoscenza diretta delle dinamiche aziendali), purché privi di funzioni operative rilevanti nelle aree a rischio.

Successivamente all'adozione del modello, affinché questo risulti idoneo, l'ente dovrà, poi, provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei di-



pendenti ed altri collaboratori della società.

2. Il modello 231 in Alfa System S.p.A.

2.1. Breve storia della Società

Alfa System S.p.A. nasce nel 1996 dalla sinergia di tre giovani imprenditori appassionati di nuove tecnologie come System Integrator e produttore di software gestionali, con lo scopo di sviluppare e fornire soluzioni sempre più innovative per rispondere alle esigenze dei clienti.

Attiva da oltre 20 anni nel settore della commercializzazione di *software* e servizi dell'*Information Technology* e della consulenza informatica relativa ad *hardware* e *software* per la gestione dei processi aziendali, sicurezza informatica e *cyber security*, Alfa System è diventata leader del settore e dell'innovazione digitale, vantando una consolidata competenza in diverse aree tecniche quali, a titolo esemplificativo:

- i. la gestione dei processi aziendali (fornitura e customizzazione di soluzioni di Business Process Management);
- ii. la sicurezza informatica (cyber security);
- iii. i gestionali PMI (servizi per rendere maggiormente efficienti e scalabili le aree di amministrazione e contabilità, business intelligence, CRM, e-commerce, gestione delle fasi di progettazione e produzione);
- iv. la consulenza integrata in ambito informatico in settori diversi quali, a titolo esemplificativo, la finanza, aerospazio e difesa, produzione industriale e servizi.


Oltre alla commercializzazione ed implementazione di *software* di terzi, in relazione ai quali Alfa System è partner certificata dei maggiori *software vendor* del settore, Alfa System vanta anche soluzioni sviluppate in-house, tra le quali la *Digital Business Platform* RHD, ossia una piattaforma di *Business Management* che consente alle aziende di gestire con flessibilità e modulabilità i processi aziendali complessi.

Alfa System fa parte di Alfa Group, un marchio che identifica un pool di 8 società con differenti ragioni sociali, con sedi a Roma, Bologna, Fermo e Milano, le quali sono in grado di offrire servizi capillari sull'intero territorio nazionale, grazie anche all'ausilio di oltre 40 partner certificati.

Alfa System impiega circa 50 dipendenti ed è suddivisa nelle seguenti aree operative: Finance, Human Resources, Purchasing, Operations, Commercial.

Per talune attività, la Società si avvale di servizi erogati da società terze o società del gruppo a cui appartiene e per questo sono stati sottoscritti appositi contratti a cui tale Modello rimanda per l'indicazione dei servizi esternalizzati.

La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che differiscono in parte dalla compagine sociale.



Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita la vigilanza sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge attività di revisione e il controllo contabile.

La società è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e della Certificazione della sicurezza delle informazioni ISO 27001:2017, monitorate e aggiornate da una divisione aziendale dedicata.

2.2. Adozione del Modello

La Società ha sempre dedicato grande attenzione alla correttezza – anche etica – nella gestione dell'impresa e adotta le migliori tecniche disponibili per mitigare possibili conseguenze negative derivanti dalle proprie attività. In tale contesto, la Società, in linea con tale *vision*, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto implementando un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei Reati e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.


A tal fine, la Società ha adottato il presente Modello con la delibera del consiglio di amministrazione del 15 aprile 2021 ed ha istituito l'Organismo di vigilanza interno con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello, la Società si è ispirata alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", predisposte da Confindustria ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del Decreto. Tali Linee Guida sono state approvate in data 7 marzo 2002 e il loro ultimo aggiornamento risale al marzo 2014. La Società ha tenuto inoltre in considerazione la nota illustrativa adottata da Confindustria nel gennaio 2018 relativa alla disciplina in materia di *whistleblowing*.

2.3. Finalità e struttura del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di Procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle Procedure richiamate nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di quando egli stia in effetti commettendo un illecito penale, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente in presenza di episodi a rischio e di prevenire od impedire la commissione del Reato.



Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, agenti, collaboratori, partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle Attività Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alla legge, alle prescrizioni del Modello e alle altre Procedure aziendali – in illeciti.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il Modello, pertanto, prevede e regola gli elementi fondamentali per l'effettivo perseguimento della sua funzione, quali:

- la mappatura delle Attività Sensibili dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti e poteri di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di un budget monetario di valore ragionevole e proporzionato ai compiti che ad esso sono affidati;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione);
- la previsione di canali adeguati a ricevere eventuali segnalazioni di violazioni del Modello;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionalmente al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.


2.4. Azioni preparatorie per la predisposizione del Modello

2.4.1. Le attività preparatorie in generale – le tre fasi

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e delle Linee Guida. In particolare, sono state effettuate le seguenti attività preparatorie:

- i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività – Tale attività consiste nella individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato.

¹ Al fine di identificare con precisione cosa debba intendersi per "livello accettabile" di rischiosità, occorre distinguere tra i Reati dolosi (cioè tutti i Reati con la sola eccezione dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose), ed i Reati colposi (cioè (cioè l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose). Con riferimento ai Reati dolosi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (in tal senso si esprime l'art. 6, co. 1, lett. "c" del Decreto). Con riferimento ai Reati colposi, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza da parte della Società degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

- 
- ii. Analisi dei rischi potenziali – Tale attività è tesa a identificare le possibili modalità attuative dei Reati nelle diverse aree aziendali. Essa sfocia in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di Reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
 - iii. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi – Le attività precedentemente descritte ai punti (i) e (ii) si completano con una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando la Società ne sia sprovvista. Il conseguente sistema di controlli preventivi deve essere tale da garantire che i rischi di commissione dei Reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile"¹.

2.4.2. Le attività preparatorie svolte dalla Società

L'individuazione delle aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di Reato è stata effettuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante della Società (ad esempio codice etico, documentazione contrattuale, principali Procedure in essere, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all'approfondimento delle modalità di svolgimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse. In tale ambito si è provveduto in particolare alla rilevazione ed alla analisi dei controlli aziendali già esistenti in linea di principio ma applicabili anche alla Società – verificando tra l'altro il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo di gestione, nonché il ricco apparato di Procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.


Le attività sopra descritte hanno condotto alla mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative dei Reati.

Sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalle fasi summenzionate fasi (i) e (ii) di cui al par. 2.4.1. e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal Decreto, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito delle Attività Sensibili, delle azioni di miglioramento delle attuali Procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

3. Attività Sensibili

3.1. Tipizzazione delle Attività Sensibili

All'esito delle indagini e delle valutazioni svolte nell'ambito delle azioni preparatorie sopradescritte si ritiene possibile concludere che, tra le attività svolte dalla Società e dai suoi dipendenti e incaricati, ve ne siano alcune nel cui ambito possono, al momento dell'adozione del Modello, essere commessi i reati informatici, così come i reati societari, taluni tra i reati contro l'industria, il commercio e il diritto d'autore, alcune



ipotesi di reati contro la P.A., alcune fattispecie di reati tributari e, in via residuale, alcuni reati ambientali e i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in conseguenza di violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al contrario, con riferimento alla tipologia alle attività svolte dalla Società, in base all'analisi del rischio effettuata, il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati è stato considerato remoto o non applicabile: delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, i delitti di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di dispositivi vietati, i reati di contrabbando, razzismo e xenofobia.

Infine, le seguenti fattispecie di reato non risultano applicabili in quanto la Società non è soggetta alla normativa relativa alle società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o relativa alle società sottoposte a vigilanza ai sensi del Testo Unico della Finanza: gli abusi di mercato (art. 25-sexies, art.184 e 185 D.Lgs. n. 58/98), false comunicazioni sociali delle società quotate (art 25-ter e art.2622 c.c.) ed omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 25-ter e art-2629-bis c.c.).

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che – a seconda dell'evoluzione legislativa e/o dell'eventuale modifica o estensione della tipologia di attività concretamente svolte dalla Società – dovranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, curando gli opportuni aggiornamenti e le modifiche al presente Modello e attivandosi affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

3.2. Procedure a presidio delle Attività Sensibili

A fronte delle Attività Sensibili sono state aggiornate alcune delle Procedure già predisposte da Alfa System (ed altre sono state create), che devono essere osservate da tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'Attività Sensibile.

La funzione precipua delle Procedure è di prevenire la commissione di Reati in occasione dello svolgimento delle Attività Sensibili.

4. Regole di Condotta sancite nel Modello e loro rapporto con il Codice Etico

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori della Società, di coloro ai quali vengono attribuiti incarichi di consulenza e degli altri prestatori di servizi e fornitori della Società devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello e nelle Pro-



cedure, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati.

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico Aziendale, adottato e integralmente applicabile alla Società. Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico.

In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di Alfa System ed ha lo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la Società, riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i destinatari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Si ricorda che le Regole di Condotta come sopra definite comprendono anche le regole contenute nelle Procedure che regolano talune Attività Sensibili. Si precisa, inoltre, che ove vi sia incompatibilità tra le Regole di Condotta previste nel Modello e quelle delle Procedure, dovranno trovare sempre applicazione le regole più rigorose.

5. Organismo di Vigilanza


5.1. Struttura

In base alle previsioni del Decreto, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, è stato individuato quale Organismo di Vigilanza un comitato costituito da tre membri, ed in particolare composto dalle seguenti persone:

- Un consulente esterno esperto nelle materie giuridiche;
- Il Responsabile degli affari legali di Alfa System S.p.A.;
- Il Responsabile dell'amministrazione;

Il consulente esterno esperto nei Reati connessi alle Attività Sensibili assumerà la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non dovranno intrattenere, per tutta la durata del loro mandato, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società



(fatti salvi i rapporti di consulenza comunque legati ad attività di controllo o costituenti il presupposto per la nomina -i.e. rapporto di consulenza per il consulente esterno e rapporto di lavoro subordinato nella rispettiva società per il titolare della carica di Responsabile degli affari legali di Alfa System S.p.A.), ovvero con l'azionista di controllo, quando in conseguenza di tali rapporti possa essere minata l'autonomia di giudizio cosicché, ad esempio, non sarà compatibile con la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza la carica di amministratore con poteri operativi di rilievo nell'ambito delle Attività Sensibili.

Essi non dovranno essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società, né potranno essere conviventi, parenti o affini entro il quarto grado di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni sopra descritte.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà rilasciare al consiglio di amministrazione una dichiarazione nella quale egli attesti l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

In nessun caso possono essere elette alla carica e, se elette, decadono dall'ufficio, le persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 (tre) anni. La cessazione dei membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa, con delibera dell'organo amministrativo, sentito l'interessato;
- le dimissioni/licenziamento di un membro dell'OdV interno ad Alfa System costituiscono causa automatica di decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- la sentenza di condanna irrevocabile, il decreto penale di condanna definitivo, ovvero la sentenza che applichi una pena concordata (art. 444 ss. c.p.p.), anch'essa definitiva, concernenti un delitto doloso previsto dal d.lgs 231/01 comportano la decadenza automatica dall'incarico. A tal fine i membri, all'atto della nomina dovranno rilasciare apposita dichiarazione con cui attestano di non aver subito condanne per alcuno di tali delitti e di impegnarsi a fornire immediata comunicazione in caso di intervenuta successiva condanna.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo provvede senza indugio a sostituirlo. Il nuovo membro scade insieme con quelli in carica.

L'Organismo di Vigilanza viene dotato di autonomi poteri di spesa, entro un limite fissato annualmente dall'organo amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza



stesso.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi verbale, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e sottoscritto dagli intervenuti.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza – anche per il tramite di mezzi telematici – della maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In base a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 maggio 2020, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza sarà autorizzato al trattamento, ai sensi degli artt. 4 n.10, 29, 32 par. 4 del regolamento 2016/679, e nominato incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, i quali dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento affinché il trattamento avvenga in conformità della normativa vigente.

5.2. Funzioni

In conformità al disposto di cui all'art. 6, primo comma del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei Destinatari, poteri questi che sono demandati ai competenti organi societari o funzioni aziendali.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- i. sull'osservanza delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari;
- ii. sull'adeguatezza della formazione effettuata ai Destinatari;
- iii. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura all'attività aziendale, di prevenire la commissione dei Reati;
- iv. sull'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a lacune che dovessero riscontrarsi nel Modello stesso, mutate condizioni aziendali ovvero a seguito di modifiche legislative.

Per assolvere efficacemente ai compiti ad esso affidati, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di natura ispettiva e di impulso sanzionatorio.

Esso ha inoltre il dovere di riferire con regolarità all'organo amministrativo i fatti rilevanti appresi nello svolgimento delle proprie funzioni e le azioni da esso attuate, nonché in merito alle modifiche da apportarsi al Modello al fine di mantenerlo costantemente aggiornato, il tutto secondo quanto stabilito qui di seguito.

5.3. Poteri ispettivi

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche a sorpresa e individualmente, ad atti di ispezione e controllo, riferendo all'Organismo alla prima riunione utile. Essi possono chiedere agli amministratori e ai dipendenti notizie, anche con riferimento a società controllate, in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.


Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i membri dell'Organismo di Vigilanza. A costoro, i dipendenti e gli amministratori della Società possono rifiutare l'accesso solo a informazioni riservate.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- i. ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Attività Sensibili;
- ii. effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- iii. coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- iv. controllo sull'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'adeguatezza della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle Regole di Condotta;
- v. compimento di indagini interne (Audit) per l'accertamento di presunte violazioni delle Regole di Condotta da parte dei Destinatari.

Tutti i dipendenti e gli amministratori della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente a questi ultimi le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta. I dipendenti e gli amministratori hanno facoltà di non esibire a singoli membri dell'Organismo di Vigilanza informazioni o documenti riservati; tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere esibiti allo stesso, senza eccezione alcuna.

La violazione da parte dei dipendenti della Società degli obblighi di cui al precedente



capoverso costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza è legittimato a proporre l'irrogazione di sanzioni in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dal CCNL applicabile. In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza potrà inoltre denunciare il fatto al consiglio di amministrazione.

Quest'ultimo dovrà indagare senza ritardo sul fatto denunciato e presentare le proprie conclusioni all'assemblea dei soci. Qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità, il collegio sindacale dovrà altresì convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 co. 2 c.c.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto delle Regole di Condotta, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il presidente del consiglio di amministrazione;
- la seconda, su base almeno semestrale, nei confronti del consiglio di amministrazione.


L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. A propria volta, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere al presidente del consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea, affinché l'Organismo di Vigilanza possa ad essi riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico della società, ponendo così tali organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.

Ogni anno, inoltre, entro il mese precedente alla riunione del consiglio di amministrazione fissata per l'approvazione dello schema di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al consiglio di amministrazione una relazione scritta avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nel corso dell'esercizio di riferimento. Tale relazione dovrà essere posta a disposizione dei soci unitamente allo schema del bilancio di esercizio.

5.4. Aggiornamento del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di spesa stabiliti annualmente dall'organo amministrativo, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle Regole di Condotta.



Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese da Alfa, degli eventi considerati rischiosi e, con verifiche a campione, della consapevolezza dei Destinatari rispetto al tema della responsabilità amministrativa della Società in relazione alla commissione dei Reati.

Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al consiglio di amministrazione in occasione del reporting semestrale. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute necessarie, nonché l'adozione da parte di tale organo dei provvedimenti di competenza.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza formulerà proposte al consiglio di amministrazione per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie o opportune in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, ovvero di modifiche normative

6. Sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.


Sul punto, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

La violazione da parte dei dipendenti delle Regole di Condotta integra un illecito disciplinare e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto da apposita Procedura Aziendale, cui si rimanda.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le Regole di Condotta imposte dal Modello sono assunte da Alfa System S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che eventuali condotte in violazione del Modello stesso possano determinare.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30/5/1970 n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili, e deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;

- 
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
 - eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
 - eventuale recidiva dell'autore della violazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile HR.

6.1. Misure nei confronti del personale di Alfa

Ai dipendenti della Società inquadrati come operai, impiegati e quadri si applica il CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

I comportamenti tenuti dal personale in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari, anche nel rispetto e in applicazione di quanto previsto agli articoli 196 e ss. del CCNL.

Le sanzioni erogabili nei riguardi del personale rientrano tra quelle previste dal CCNL loro applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.


Per la procedura applicabile e le sanzioni comminabili si rinvia al Codice Disciplinare adottato da Alfa System.

In ogni caso, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

6.2. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori e/o sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà il collegio sindacale e l'intero consiglio di amministrazione, i quali, in base alle rispettive competenze e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, prenderanno gli opportuni provvedimenti ivi inclusa,



se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee.

6.3. Misure nei confronti di consulenti ed altri fornitori

Ogni violazione delle Regole di Condotta ovvero commissione di Reati da parte di consulenti o di altri fornitori sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti stipulati con la Società.

A tal fine, il rapporto contrattuale con i fornitori dovrà essere obbligatoriamente regolato in forma di un accordo scritto che sancisca, tra l'altro, la presa d'atto da parte dei predetti soggetti delle prescrizioni del presente Modello, e che contenga, compatibilmente con la disponibilità della controparte, una clausola risolutiva espressa che preveda la facoltà della Società di risolvere il contratto nel caso di ragionevole sospetto di grave violazione da parte del consulente o fornitore delle Regole di Condotta.

Resta peraltro salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento dei consulenti o fornitori derivino danni concreti alla Società, come ad esempio nel caso di irrogazione nei confronti di quest'ultima delle sanzioni previste nel Decreto.

7. Formazione delle risorse e diffusione del Modello


7.1. Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza delle Regole di Condotta sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il soggetto responsabile della formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa, mediante pubblicazione sulla Bachecca Aziendale, nel sistema Intranet, nonché mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica cui il personale dovrà rispondere per presa visione. Ai dipendenti di nuova assunzione, invece, viene consegnato un set informativo, eventualmente anche tramite messaggio di posta elettronica o rinvii a fonti informative societarie facilmente accessibili (i.e in-



tranet, bacheche ove vengano affisse le comunicazioni ai dipendenti etc.) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle Regole di Condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

7.2. Informazione ai consulenti e fornitori - rinvio

I consulenti e gli altri fornitori della Società devono essere resi edotti del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

7.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza


L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte del Comitato Etico o direttamente dai Destinatari, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le Regole di Condotta;
- se un Destinatario desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) delle Regole di Condotta, egli può contattare il proprio diretto superiore, il responsabile legale, il Comitato Etico i quali, valutati la rilevanza della segnalazione, la trasmettono all'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente quest'ultimo secondo i canali dedicati nell'apposita Procedura. Gli amministratori, i consulenti e gli altri fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel presente Modello, ovvero nelle Procedure adottate da Alfa System;
- a tutela del segnalatore (Whistleblower), trova applicazione l'apposita procedura adottata da Alfa System.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsi-



asi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale di Alfa o dagli amministratori della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, con cadenza almeno quadrimestrale.

Le informazioni, segnalazioni e report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 (dieci) anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione.